



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA REKOGEST S.R.L. – P.IVA 02735110302 - IMPIANTO IN Z.I. - CONTRADA CANNE MASCHE – TERMINI IMERESE (PA). IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA R13 E IL RECUPERO (R3 – R4 – R5 – R12) E IL DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI – ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. – MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 27 settembre 2010 “definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”
- VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

- VISTO il D.R.S. n. 271 del 4/3/2003, con il quale il Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio V.I.A., ha rilasciato, ai sensi del D.P.R. 12/04/1996, giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 380 del 07/04/2004, con la quale, la Ditta La Vetro Sud s.a.s. di Rubino G. & C. con sede legale in via Sampolo, 48 – PA – e impianto in c/da Canne Masche Z.I. del Comune di Termini Imerese (PA), è stata autorizzata, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97, a svolgere le operazioni di messa in riserva dei rifiuti (R13), di recupero (R3, R4 ed R5) e di deposito preliminare (D15), previste negli allegati "B" e "C" del D. Lgs. n. 22/97;
- VISTI i Decreti n. 105 del 23/08/2006 e n. 54/SRB del 31/07/2007, dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni all'Ordinanza Commissariale n. 380 del 07/04/2004;
- VISTO il D.R.S. n. 1311 del 19/11/2008 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 3 Tutela dall' Inquinamento Atmosferico – con il quale viene concessa, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
- VISTO il Decreto n. 50/SRB dell'11/03/2009 con il quale è stata rinnovata l'Ordinanza Commissariale n. 380 del 07/04/2004, successivamente integrata e modificata con i Decreti n. 105 del 23/08/2006 e n. 54/SRB del 31/07/2007;
- VISTO il Decreto n. 263/SRB del 05/10/2009 con il quale è stata modificata l'Ordinanza Commissariale n. 380 del 07/04/2004, successivamente integrata e modificata con i Decreti n. 105 del 23/08/2006 e n. 54/SRB del 31/07/2007 e rinnovata con Decreto n. 50/SRB dell'11/03/2009;
- VISTO D.D.G. n. 1265 del 15.11.2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, è stata integrata e modificata l'Ordinanza Commissariale n. 380 del 07/04/2004, e ss.mm.ii, intestato alla Ditta LVS s.r.l., con sede in via Sampolo, 48 e impianto sito in c/da Canne Masche in territorio di Termini Imerese (PA);
- VISTO il Decreto n. 350 del 28 Marzo 2011, del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stato integrato il Decreto n. 50/SRB del 11/03/2009, intestato alla Ditta LVS s.r.l. con sede legale in Palermo – Piazza San Lorenzo, 16/17 ed impianto in Contrada Canne Masche nel Comune di Termini Imerese (PA);
- VISTO il Decreto n. 2308 del 29 Novembre 2012 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è stato modificato ed integrato il Decreto n. 50/SRB del 11/03/2009, intestato alla Ditta LVS s.r.l. con sede legale in Palermo – Piazza San Lorenzo, 16/17 ed impianto in Contrada Canne Masche nel Comune di Termini Imerese (PA);
- VISTO il Decreto n. 2343 del 14 Dicembre 2015, del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'Ordinanza commissariale n. 380 del 07/04/2004 e ss.mm.ii., già intestata alla Ditta LVS S.r.l., è stata volturata in favore della Ditta "REKOGEST S.r.l." con sede legale in Codroipo (UD), via Candotti n. 197/1, per la gestione dell'impianto sito in Termini Imerese (PA) – Contrada Canne Masche;
- VISTO il provvedimento di *Approvazione garanzie finanziarie* prot. n. 3485 del 26 Gennaio 2016 con il quale è stata approvata l'appendice n. 3 del 15/12/2015 e l'appendice n. 5 del 19/01/2016 alla polizza fidejussoria n. 1826699, con validità dal 20/11/2009 e fino al 07/04/2020 stipulata con la COFACE – Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A. con



Sede Legale e Direzione Generale in Via G. Spadolini, 4 – 20141 Milano, con le quali rispettivamente, viene dichiarato contraente la Ditta REKOGEST S.r.l. con sede legale in Codroipo (UD), via Candotti n. 197/1, per la gestione dell'impianto sito in Termini Imerese (PA) – Contrada Canne Masche e viene indicato quale beneficiario il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, fermo il resto;

- VISTO il D.D.G. n. 1903 del 29/11/2016, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con il quale l'art. 2 del Decreto n. 2343 del 14 Dicembre 2015 intestato alla Ditta REKOGEST S.r.l., con sede legale ed impianto in Contrada Canne Masche snc nel Comune di Termini Imerese (PA), è stato integrato dal CER 200301 – (*rifiuti urbani non differenziati*) limitatamente al rifiuto indifferenziato residuale secco privo di frazione organica (FORSU), per le operazioni di recupero R3-R4-R12 e R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., da gestire nell'ambito della potenzialità massima annua già autorizzata. Con il medesimo provvedimento, il citato Decreto è stato modificato con l'autorizzazione alle operazioni di recupero R12 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., con l'operazione di recupero R3 per il codice CER 191201 (*carta e cartone*) e sono state approvate le modifiche non sostanziali, consistenti nella redistribuzione delle aree di stoccaggio e nell'introduzione, nell'impianto già autorizzato, di nuovi impianti tecnologici;
- VISTO il D.D.G. n. 458 del 04/04/2017, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., la Ditta REKOGEST S.r.l., con sede legale ed impianto in Contrada Canne Masche snc nel Comune di Termini Imerese (PA), è stata autorizzata all'installazione ed alla gestione nell'impianto già autorizzato, di 2 (due) trituratori mobili marca Hammel – Modello VB 450 DK, per la riduzione volumetrica con trattamento di deferrizzazione mediante triturazione meccanica dei rifiuti di natura e composizione plastica, legnosa e mista quali gli ingombranti. Con il medesimo provvedimento il D.D.S. n. 2343 del 14 Dicembre 2015 è stato integrato con nuove tipologie di rifiuti da gestire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;
- VISTA l'istanza prot. 197/17 CP del 12/04/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 17108 con la quale la Ditta REKOGEST S.r.l. con sede legale ed impianto in Z.I. - Contrada Canne Masche nel Comune di Termini Imerese (PA), considerato: *a) la necessità di sottoporre all'attività di triturazione autorizzata con D.D.G. n. 458 del 04/04/2017 i rifiuti con caratteristiche analoghe a quelli già autorizzati ma, identificati con codici CER differenti e che, pertanto, la loro integrazione non comporta modifiche all'attività autorizzata; b) che tali codici sono presenti tra quelli autorizzati con Decreto n. 2343 del 15/12/2015 e s.m.i.; c) che l'operazione di triturazione consente la possibilità di rendere più efficienti i trasporti e pertanto, limitare l'impatto connesso, chiede l'autorizzazione alla operazione di triturazione di cui al D.D.G. n. 458 del 04/04/2017 per nuove tipologie di rifiuti;*
- VISTA l'istanza prot. 042-2017 del 26/06/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 29/06/2017 al n. 28908 con la quale la Ditta REKOGEST S.r.l. (a mezzo Studio di consulenza ambientale A&Q S.r.l.), chiede *...l'integrazione del Decreto n. 2343 del 14 Dicembre 2015 e s.m.i. con l'autorizzazione allo scarico sia dei reflui di tipo domestico che delle acque meteoriche di dilavamento, nel rispetto di quanto già autorizzato con il provvedimento n. 46/2013 del 25/09/2013, rilasciato dal SUAP del Comune di Termini Imerese (PA);*
- VISTA l'istanza prot. 417/17 CP del 24/07/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 32494 con la quale la Ditta REKOGEST S.r.l., *...considerata la necessità di migliorare la quantità dei rifiuti selezionati ed avviati a recupero al fine di massimizzare i risultati della raccolta differenziata svolta dai comuni e garantirne una maggiore capacità di stoccaggio e trattamento ai fini dell'avvio al recupero...*, chiede l'incremento dei quantitativi della capacità massima di stoccaggio in contemporanea dei rifiuti non pericolosi da 4.000 tonn. a 6.000 tonn. e l'incremento della quantità massima di rifiuti non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto (potenzialità dell'impianto) annua da 45.000 tonn/anno a 60.000 tonn/anno;

- VISTA l'istanza prot. 47/18 CP del 23/01/2018 acquisita agli atti del Dipartimento in data 24/01/2018 al n. 3239 con la quale la Ditta REKOGEST S.r.l., per le medesime considerazioni di cui all'istanza prot. 197/17 CP del 12/04/2017, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., chiede l'autorizzazione alla operazione di triturazione di cui al D.D.G. n. 458 del 04/04/2017 per ulteriori tipologie di rifiuti;
- VISTA la nota prot. 38/18 CP del 19/01/2018 acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 2742, con la quale la Ditta REKOGEST S.r.l., dichiara che: *a) gli incrementi delle quantità autorizzate in contemporanea di cui alla richiesta prot. 417/17CP del 24/07/2017 sono relative alle aree di stoccaggio già autorizzate; b) la richiesta di incremento della potenzialità massima annua deve intendersi relativa alle operazioni R12 e R13;*
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che le procedure del protocollo di legalità per la Ditta Rekogest S.r.l. sono state espletate nell'ambito dell'istruttoria relativa al Decreto n. 1903 del 29 Novembre 2016;
- CONSIDERATO che la Ditta Rekogest S.r.l. risulta iscritta nella White List della Prefettura – U.T.G. di Palermo con validità fino al 18 Novembre 2018.
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuato il 15/02/2018;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale. nel caso specifico, massimizzare i risultati della raccolta differenziata svolta dai Comuni;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla

modifica del Decreto n. 2343 del 14 Dicembre 2015 e ss.mm.ii. e del Decreto n. 458 del 04/04/2017, nei termini di cui alle istanze;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

## DECRETA

### ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., oltre ai codici CER di cui all'art.2 del Decreto n. 458 del 04/04/2017, i rifiuti non pericolosi già autorizzati in ingresso all'impianto dal Decreto n. 2343 del 14 Dicembre 2015 e ss.mm.ii., intestato alla Ditta REKOGEST S.r.l. con sede legale ed impianto in Z.I. - Contrada Canne Masche nel Comune di Termini Imerese (PA), da sottoporre alle operazione di triturazione sono quelli identificati dai codici CER di seguito elencati:

CER	Descrizione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020304	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
070213	rifiuti plastici
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150106	imballaggi in materiali misti
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
160103	pneumatici fuori uso
160119	plastica
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
191204	plastica e gomma
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
191208	prodotti tessili
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200201	rifiuti biodegradabili
200301	rifiuti urbani non differenziati - limitatamente al rifiuto indifferenziato residuale secco privo di frazione organica (FORSU)

### ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 3 del Decreto n. 2343 del 14 Dicembre 2015 e ss.mm.ii. è così modificato:

- la quantità massima di rifiuti non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto è di 60.000 tonn./anno;
- la quantità massima di rifiuti pericolosi ammessi in ingresso all'impianto è di 1.000 tonn./anno;
- la potenzialità massima autorizzata per i rifiuti RAEE pericolosi, per l'esercizio dell'operazione R13, è di 4.000 tonn./anno;
- la capacità di stoccaggio in contemporanea dei rifiuti non pericolosi è di 6.000 tonn.;
- la capacità di stoccaggio in contemporanea dei rifiuti pericolosi è di 120 tonn.;"

**ART. 3**

L'aumento della potenzialità annua autorizzata ai sensi dell'art. 2 del presente Decreto è subordinata all'approvazione delle integrazioni alle fidejussioni, già approvate con il provvedimento prot. n. 3485 del 26 Gennaio 2016, adeguate agli indici ISTAT, che la Ditta dovrà produrre a questo Ufficio, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

**ART. 4**

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**ART. 5**

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

**ART. 6**

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi ivi comprese le autorizzazioni edilizie. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

**ART. 7**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai

soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### ART. 8

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

#### ART. 9

Restano valide le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nei precedenti provvedimenti autorizzativi, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

#### ART. 10

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Termini Imerese (PA), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

#### ART. 11

Il presente decreto sarà notificato alla Ditta Rekogest S.r.l. e trasmesso all'U.R.P. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

#### ART. 12

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Reg. Sic., nel termine di giorni 120, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

#### ART. 13

L'avvenuta pubblicazione del presente decreto sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Termini Imerese (PA), Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 05 APR 2018

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
(Marcello Asciutto)

**IL DIRIGENTE**  
Servizio 7 - Autorizzazioni  
(Arch. Antonino Rotella)

